

**REGOLAMENTO (CE) N. 2868/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000**

recante modifica del regolamento (CE) n. 571/97 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

porto della cauzione fissato dal regolamento (CE) n. 571/97.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Si impone l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 2475/2000.

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee e la Repubblica slovena. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 2475/2000.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 571/97 è modificato nel modo seguente:

(2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 571/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 ⁽⁴⁾.

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.»

(3) Per garantire la corretta gestione dei quantitativi occorre stabilire un termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingentale.

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, i titoli non sono validi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli non sono trasferibili a terzi.»

(4) Al fine di agevolare gli scambi di carni suine e di armonizzare i livelli delle cauzioni connesse ai titoli d'importazione nei settori delle carni occorre riesaminare l'im-

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Riduzioni rispetto al dazio di cui alla tariffa doganale comune

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% del NPF)	Quantitativo annuo per il 2000 (tonnellate)	Quantitativo annuo per il 2001 (tonnellate)	Quantitativo annuo negli anni successivi (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4113	23	0210 11 31	Prosciutti della specie suina domestica e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati	esenzione	200	400	400	⁽²⁾
09.4089	24	ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; non di pollame	20	130	140	150	
09.4114	25	0210 19 81	Carni della specie suina domestica, disossate, secche o affumicate	esenzione	75	150	150	⁽²⁾
09.4120	26	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; di pollame	esenzione	500	1 000	1 000	⁽²⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Per il 2000 la concessione si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.»